**Depositi prodotti energetici e distributori carburante uso privato. Obbligo di comunicazione**

Modifiche normative e nuovi adempimenti

Facciamo seguito alle notizie dell’ [8 gennaio](https://www.confindustria.umbria.it/agenzia-delle-dogane-modalita-semplificate-di-tenuta-del-registro-di-carico-scarico-per-depositi-e-impianti-di-distribuzione-di-prodotti-energetici-di-cui-allart-5-c-1-lettera-c-del-dl/), [24 febbraio](https://www.confindustria.umbria.it/depositi-prodotti-energetici-e-distributori-carburante-uso-privato-obbligo-di-licenza-fiscale-e-adozione-registri-carico-scarico-dal-1-aprile-2020/) e [27 maggio 2020](https://www.confindustria.umbria.it/dl-rilancio-misure-di-maggior-interesse-per-il-settore-autotrasporti/) relative al Testo Unico sulle accise (D.lgs. 504/1995), per ricordare che nel Decreto “Rilancio” n. 34/2020, convertito con [legge 17 luglio 2020, n. 77](https://www.confindustria.umbria.it/wp-content/uploads/2020/07/GU-180-18.07.2020-SO-1.pdf), sono state apportate modifiche all’art. 25 del Testo Unico “*Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa*”.

In particolare, l’art. 130 comma 2 lettera b) dispone la seguente modifica:

*b) all’articolo 25, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a) , aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c) , collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».*

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, **entro il 31 dicembre 2020** gli esercenti depositi di prodotti energetici per uso privato, agricolo ed industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’Ufficio delle Dogane competente, per ottenere l’assegnazione del codice identificativo.

**Riferimenti:**

Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it

Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it

Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it

Pubblicata il 23/10/2020